

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 2066-A)

RELAZIONE DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE MANENTE COMUNALE)

Comunicata alla Presidenza l'11 novembre 1982

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 694, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 novembre 1982 e misure per il contenimento del disavanzo del settore previdenziale

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 ottobre 1982

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro del Tesoro

(V. Stampato Camera n. 3660)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 ottobre 1982*

ONOREVOLI SENATORI. — La Camera dei deputati ha approvato la conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 694, riguardante la proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 novembre 1982, introducendo modificazioni concernenti la proroga dei versamenti in conto corrente postale dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro agricolo per gli operai a tempo determinato, nonché dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e rispettivi concedenti, compresi i contributi aggiuntivi, dalla scadenza stabilita il 1° novembre 1982, alla nuova scadenza del 10 dicembre 1982.

L'altra modificazione riguarda il contributo per il riscatto del periodo di corso legale di laurea, da corrisponderci dal personale civile dello Stato, per le domande presentate ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il riscatto è calcolato sulla base di coefficienti attuariali da determinarsi con decreto del Ministro del tesoro e deve essere non inferiore, a parità di trattamento retributivo, a quello determinato ai sensi del terzo comma dello stesso articolo 2 che sopprime la riduzione del 50 per cento stabilita dalla legge 16 aprile 1974, n. 114.

In materia di fiscalizzazione degli oneri sociali (quello in esame è il quattordicesimo decreto-legge) è stata sempre rilevata l'esigenza che il Governo procedesse ad una revisione organica, tesa ad affrontare il problema con una impostazione moderna al fine di sostenere il settore produttivo. Certo, la vertenza sul costo del lavoro, tuttora in atto, non contribuisce positivamente alla soluzione del problema ove non si dovesse addivenire ad un accordo su cui fondare una legislazione che soddisfi le esigenze del mondo produttivo.

Dire (come è stato detto tante volte) che il provvedimento è provvisorio, perchè il definitivo è in corso di stesura, significherebbe offendere il Parlamento; sollecitare, invece, la definizione di un provvedimento organico significa essere consapevoli che le difficoltà vanno esorcizzate e superate con una volontà politica che non è fatta di promesse, ma di mantenimento di impegni, se è vero (come è vero) che sin dal 1964 vi è stato un susseguirsi di provvedimenti legislativi, adottati sia nei confronti di imprese operanti in tutto il territorio nazionale, sia nei confronti delle imprese ubicate in determinati ambiti territoriali (sgravio di contributi dovuti all'INPS per le aziende del Mezzogiorno). Il continuo succedersi di provvedimenti non ha consentito di delineare un sistema coerente e realmente finalizzato agli obiettivi di politica economica prefissati.

Proprio al Senato, nella seduta del 27 luglio 1978, venne presentato un ordine del giorno — sul quale il Governo si espresse in senso favorevole — che chiedeva di eliminare la disorganicità della materia delle fiscalizzazioni, di liberare la produzione da gravami impropri (quale l'assistenza che deve far carico al Servizio sanitario nazionale e quindi alla collettività) e di dare agli eventuali provvedimenti di sgravio funzioni incentivanti.

La commissione tecnica costituita dal ministro del lavoro del tempo onorevole Scotti, precisamente il 18 maggio 1979, aveva il compito di esprimere indicazioni e proposte in merito ai provvedimenti da adottarsi per la ristrutturazione ed eventuale accorpamento delle aliquote previdenziali attualmente esistenti e per l'adozione di adeguate misure tendenti all'eliminazione delle evasioni contributive, il tutto nel quadro di una visione complessiva del costo del lavoro.

Se ricordiamo che venne redatto un rapporto che riguardava l'attuale sistema contributivo, i dati economici, la normativa del-

la Comunità economica europea e le proposte di abolizione degli oneri impropri, l'istituzione di una aliquota previdenziale unica, la fiscalizzazione regionale e i criteri di attuazione, possiamo affermare che anzichè far ricorso a provvedimenti temporali e settoriali si sarebbe dovuto affrontare organicamente la materia che ancora si presta a pressioni di categorie che si vedono escluse da benefici. Il principio dell'intervento dello Stato per le categorie più deboli, quali le imprese agricole, la copertura degli oneri derivanti dal pagamento di prestazioni di base, le sovvenzioni necessarie ad assicurare le prestazioni a lavoratori, specie indipendenti, economicamente più deboli, non comporta che lo Stato debba sopperire a tutto giacchè il nostro sistema non lo consente e va evitato che lo Stato sia aggredito da continue e pressanti richieste da parte di beneficiari di prestazioni, i quali rappresentano un'aliquota massiccia.

Ovviamente la manovra di riforma deve essere attuata in modo da conservare ai settori produttivi, attualmente beneficiari degli interventi della fiscalizzazione, una riduzione del costo del lavoro corrispondente a quella assicurata dalla normativa oggi vigente.

Non ritengo di dover approfondire ulteriormente la disamina del provvedimento che nel suo articolato ripropone norme conosciute, con la differenza dell'elevazione dell'aliquota allo 0,90 per cento della retribuzione lorda imponibile per i contributi dovuti alla Cassa integrazione guadagni — gestione ordinaria dell'industria e speciale per l'edilizia — e dell'aumento dello 0,25 per cento della retribuzione imponibile, per i contributi di malattia; parimenti, è aumentato il contributo di malattia a carico del datore di lavoro e, con la stessa decorrenza dall'entrata in vigore del decreto-legge, il contributo dovuto all'INPS dal datore di lavoro per le prestazioni economiche di maternità è elevato dello 0,70 per cento della retribuzione imponibile.

Come ho già accennato, il decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 694, oltre a prorogare al 30 novembre 1982 la fiscalizzazione degli

oneri sociali, ha stabilito che il riscatto degli anni di laurea ai fini previdenziali, le cui domande siano presentate dopo l'entrata in vigore di detto decreto-legge, è calcolato sulla base di coefficienti attuariali da determinarsi con provvedimento del Ministro del tesoro. Se la norma si fosse a ciò limitata (come era nel testo presentato dal Governo) si sarebbe potuto ritenere che il sistema previdenziale statale ne avrebbe ricevuto un sollievo economico, dato l'importo dei contributi richiesto per ottenere il riscatto. Invece, la Camera dei deputati (in Assemblea) ha accolto un emendamento aggiuntivo che ha interpretato l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nel senso che tutti i dipendenti pubblici possono avvalersi della facoltà del riscatto del periodo di laurea ai fini previdenziali, limitata prima a coloro i quali dovevano possedere tale diploma, per essere ammessi in servizio. Il comma aggiuntivo non solo è un assurdo giuridico — in quanto non può interpretarsi una norma quando questa è estremamente chiara, come nel caso di specie, in cui, fra l'altro, l'« interpretazione » avrebbe addirittura valore *ex tunc*, e quindi, più correttamente dovrebbe dirsi di estensione di benefici — un assurdo non solo giuridico, dunque, ma anche gestionale, in quanto la norma avrebbe effetti dirompenti ai fini previdenziali. Mentre si sostiene che occorre ridurre la spesa, si fa di tutto per concedere maggiori benefici per creare pensionati sempre più giovani che possono, avendo acquisito un minimo di pensione, dedicarsi ad altre attività sottraendo occupazioni soprattutto ai giovani che ne sono alla ricerca. Infatti un dipendente pubblico che abbia iniziato la carriera a meno di venti anni e che abbia poi conseguito la laurea, tra riscatto degli anni relativi ed eventuale servizio militare prestato (che pure conta ai fini di anzianità), potrebbe collocarsi in quiescenza a poco più di trenta anni! Se questo significa arrecare sollievo economico al settore previdenziale, occorre rendersi conto che si prosegue su di una strada sbagliata che è senza uscita. Nè si può parlare di privilegio e favore di chi è stato ammesso al beneficio

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del riscatto degli anni di laurea, perchè la condizione imposta dal citato articolo 13 è il possesso del diploma di laurea all'atto dell'ammissione in servizio. Occorre, perciò, lasciare inalterata la disposizione che non può essere estesa a tutti. Il legislatore non ha inteso privilegiare il laureato a tutti i costi, ma ha inteso riconoscere (ai fini previdenziali) il periodo del corso legale di laurea a tutti coloro ai quali il possesso di tale titolo di studio viene richiesto come *conditio sine qua non* per la partecipazione ad un concorso per la carriera direttiva.

Di fronte al grosso problema della riforma pensionistica che voleva tutti nell'INPS ed intendeva eliminare i minimi di anzianità pensionabile, ritenendo necessaria una an-

zianità di trentacinque anni di servizio, la norma della Camera dei deputati riprende in considerazione attività di servizio minime per conseguire una pensione che non sia dovuta per invalidità o inabilità.

Sono queste le ragioni che hanno indotto la Commissione lavoro, anche in aderenza al parere espresso dalla 1^a Commissione permanente, a deliberare di proporre all'Assemblea la soppressione del quinto comma (aggiuntivo) dell'articolo 2 del decreto-legge, di cui si chiede peraltro la conversione attesa l'esigenza di non aggravare, nell'attuale difficile situazione di crisi economica, i problemi in cui versa il sistema produttivo.

MANENTE COMUNALE, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MANCINO)

10 novembre 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, non si oppone al suo ulteriore *iter*, a condizione che venga proposto dalla Commissione di merito un emendamento modificativo dell'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto-legge, come risulta nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Detta disposizione qualifica infatti come interpretazione autentica di norma vigente (articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973) la posizio-

ne di normativa che introduce sostanziali innovazioni in materia di riscatto del corso legale degli studi universitari.

La Commissione, nel sottolineare l'esigenza di un'attenta verifica, in sede di merito, circa la congruità della disposizione sopra menzionata, rileva conclusivamente la necessità, ove la Commissione di merito si pronunzi per l'accoglimento della stessa, di precisarne il carattere innovativo.

Dissentono i rappresentanti del Gruppo comunista.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

4 novembre 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, a maggioranza, parere favorevole.

EMENDAMENTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE
RISULTANTE DALLE MODIFICAZIONI APPORTATE ALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Sopprimere l'ultimo comma.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 694, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 novembre 1982 e misure per il contenimento del disavanzo del settore previdenziale, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « Il termine per i versamenti in conto corrente postale dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro agricolo per gli operai a tempo determinato nonché dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e rispettivi concedenti, compresi i contributi aggiuntivi, in scadenza al 10 novembre 1982, è prorogato al 10 dicembre 1982 ».

All'articolo 2:

al quarto comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « e deve essere non infe-

riore, a parità di trattamento retributivo, a quello determinato ai sensi del precedente comma »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, deve essere interpretato nel senso che la facoltà di riscatto, ai fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, del corso legale degli studi universitari deve essere riconosciuta a quanti, muniti di diploma di laurea, si trovino inquadrati in una carriera direttiva dello Stato anche se tale diploma sia stato considerato, ai fini degli sviluppi di carriera, successivamente all'immissione in servizio. L'esercizio di detta facoltà resta limitato ai periodi di studio non contemporanei ai servizi civili e militari, di ruolo e non di ruolo, considerati utili agli stessi fini per effetto di disposizioni diverse ».

Gli atti ed i provvedimenti, adottati in applicazione delle disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge 2 agosto 1982, n. 493, restano validi anche ai fini degli atti e provvedimenti ad essi conseguenti e conservano efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base delle stesse disposizioni.

Decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 694, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 2 ottobre 1982.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 novembre 1982 e misure per il contenimento del disavanzo del settore previdenziale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare la fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 novembre 1982 e di adottare immediate misure per il contenimento del disavanzo del settore previdenziale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° ottobre 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

(Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali)

A favore dei soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 1982, n. 267, gli sgravi contributivi vigenti al 30 giugno 1982 sono prorogati a tutto il periodo di paga in corso alla data del 30 novembre 1982.

La riduzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 1982, n. 267, ferme restando le condizioni previste dall'articolo stesso, è estesa ai contributi relativi a tutte le giornate di lavoro svolte dagli operai agricoli e retribuite per l'anno 1982.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

(Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali)

Identico.

La riduzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 1982, n. 267, ferme restando le condizioni previste dall'articolo stesso, è estesa ai contributi relativi a tutte le giornate di lavoro svolte dagli operai agricoli e retribuite per l'anno 1982. Il termine per i versamenti in conto corrente postale dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro agricolo per gli operai a tempo determinato nonché dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e rispettivi concedenti, compresi i contributi aggiuntivi, in scadenza al 10 novembre 1982, è prorogato al 10 dicembre 1982.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Alla spesa conseguente all'applicazione del presente articolo, valutata in lire 2.660 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

(Contributi per la Cassa integrazione guadagni e per le indennità economiche di malattia e di maternità - Riscatto del corso legale di laurea)

Con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 3 agosto 1982, le aliquote dei contributi dovuti alla Cassa integrazione guadagni — gestione ordinaria dell'industria e speciale dell'edilizia — sono elevate dello 0,90 per cento della retribuzione lorda imponibile.

Con la stessa decorrenza di cui al comma precedente, la quota parte dei contributi di malattia di cui all'articolo 14, primo e secondo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, è elevata dello 0,25 per cento della retribuzione imponibile e corrispondentemente è aumentato il contributo di malattia a carico del datore di lavoro; con la medesima decorrenza, il contributo dovuto all'INPS dal datore di lavoro per le prestazioni economiche di maternità è elevato dello 0,70 per cento della retribuzione imponibile.

Per il riscatto del periodo di corso legale di laurea è soppressa la riduzione del 50 per cento prevista dall'articolo 2-*novies* del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, relativamente alle domande di riscatto presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il contributo per il riscatto del periodo di corso legale di laurea, da corrispondersi dal personale civile dello Stato, per le domande presentate ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è calcolato sulla base di coefficienti attuariali da determinarsi con decreto del Ministro del tesoro.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Identico.

Identico.

Articolo 2.

(*Contributi per la Cassa integrazione guadagni e per le indennità economiche di malattia e di maternità - Riscatto del corso legale di laurea*)

Identico.

Identico.

Identico.

Il contributo per il riscatto del periodo di corso legale di laurea, da corrispondersi dal personale civile dello Stato, per le domande presentate ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è calcolato sulla base di coefficienti attuariali da determinarsi con decreto del Ministro del tesoro e deve essere non inferiore, a parità di trattamento retributivo, a quello determinato ai sensi del precedente comma.

L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, deve essere interpretato nel senso che la facoltà di riscatto, ai fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, del corso legale degli studi universitari deve essere riconosciuta a quanti, muniti di diploma di laurea, si trovino inquadrati in una carriera direttiva dello Stato anche se tale diploma sia stato considerato, ai fini degli sviluppi di carriera, successivamente all'immissione in servizio. L'esercizio di detta facoltà resta limitato ai periodi di studio non contemporanei ai servizi civili e militari, di ruolo e non di ruolo, considerati utili agli stessi fini per effetto di disposizioni diverse.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1982.

PERTINI

SPADOLINI — DI GIESI — LA MALFA
— ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

*(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera
dei deputati)*